

Industria 4.0 – Iper ammortamento

La Legge di Bilancio 2020 ha introdotto – in sostituzione del super e dell'iper ammortamento – un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali.

Per quanto attiene alla disciplina transitoria, la norma dispone che tale credito d'imposta non si applica:

1. agli investimenti aventi ad oggetto i beni diversi da quelli degli Allegati A e B della Legge di Bilancio 2017), se effettuati tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, in quanto per tali beni per i quali resta fermo il cd. Super ammortamento;
2. agli investimenti aventi ad oggetto i beni strumentali “Industria 4.0” indicati negli Allegati A e B della Legge di Bilancio 2017, effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per tali beni resta fermo l'iper ammortamento (e l'ulteriore maggiorazione del 40 per cento dei costi, per specifiche tipologie di beni).

Misura del credito d'imposta

Il credito d'imposta in esame è riconosciuto in **misura differenziata**, secondo la tipologia di beni oggetto dell'investimento. In particolare:

INVESTIMENTO

MISURA DEL CREDITO D'IMPOSTA

Beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti

40 per cento del costo (per *leasing si assume* il costo sostenuto dal locatore), fino a 2,5 milioni oltre e fino a 10 milioni 20 per cento

Beni immateriali connessi ad investimenti in beni materiali “Industria 4.0”

15 per cento del costo, nel limite massimo di costi ammissibili pari a 700.000 euro

Beni diversi da quelli indicati sopra

6 per cento del costo (5), nel limite massimo di 2 milioni di euro (1)

Utilizzo del credito d'imposta

Esclusivamente in **compensazione** orizzontale in:

3 quote annuali di pari importo, per gli investimenti in **beni immateriali**

5 quote annuali di pari importo, per tutte le altre tipologie di investimenti

A decorrere da anno successivo a interconnessione per i beni industria 4.0 e immateriali o da anno successivo a quello di entrata in funzione per beni strumentali nuovi

Documentazione

La norma stabilisce i seguenti adempimenti documentali:

- le **fatture** e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere l'**espresso riferimento** alla legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- Per gli investimenti nei beni di cui agli Allegati A e B della legge di bilancio 2017, occorre produrre una **perizia tecnica semplice**, rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale, iscritti nei rispettivi albi professionali o un **attestato di conformità**, rilasciato da un ente di certificazione accreditato, da cui risultati che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui ai richiamati Allegati A e B e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura.

Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, tale onere documentale può essere adempiuto attraverso una **dichiarazione resa dal legale rappresentante** ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, 445.

Rapporti con il super e l'iper ammortamento

Il **credito d'imposta non si applica**:

- agli investimenti aventi ad oggetto i beni diversi da quelli degli Allegati A e B della legge di bilancio 2017, se effettuati tra il 1º gennaio e il 30 giugno 2020, in relazione ai quali entro la data del 31 dicembre 2019 il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione, in quanto per tali beni **resta fermo il cd. super ammortamento**;
- agli investimenti aventi ad oggetto i beni ricompresi negli Allegati A e B della legge di bilancio 2017, effettuati tra il 1º gennaio e il 31 dicembre 2020, in relazione ai quali, entro la data del 31 dicembre 2019, il relativo ordine sia stato accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione. Per tali beni resta fermo l'iper ammortamento (e l'ulteriore maggiorazione del 40 per cento dei costi, per specifiche tipologie di beni).

A disposizione per eventuali chiarimenti